

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 25 novembre 2015

D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4340

**Approvazione Piano Tariffario in applicazione della legge regionale 17 marzo 2015 n. 5 «Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza»**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate :

- le dd.g.r.n. 12257/91, n. 27099/97, n. 37434/98 e n. 45819/99 che hanno istituito e attivato sul territorio regionale il Sistema di Soccorso di Urgenza ed Emergenza 118;
- la d.g.r.n. VIII/6994/2008 che ha attivato l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), dotandola di struttura tecnico organizzativa con Articolazioni Territoriali, con il compito, tra gli altri, di garantire, dirigere, implementare e rendere omogeneo, il Soccorso Sanitario sul territorio della Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. IX/1964/2011 che ha provveduto ad aggiornare l'organizzazione regionale del servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza extraospedaliera;
- la d.g.r.n. X/4967/2013 che, tra l'altro, ha approvato la creazione delle seguenti nuove Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU): SOREU Area Metropolitana, SOREU Area dei Laghi, SOREU Area Alpina e SOREU Area della Pianura;

Vista legge regionale 17 marzo 2015, n. 5 «Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza» che stabilisce, all'art. 2:

- I. le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale, in base ad apposita convenzione, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo;
- II. la Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- III. la Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU;

Dato atto che la succitata l.r. 5/2015 all'art. 3 dispone che:

- I. gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza);
- II. gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente;
- III. la classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario;

Dato atto, inoltre, che il sopra richiamato art. 3, comma 4, della l.r. 5/2015 statuisce che la Giunta regionale, sentite AREU e la commissione consiliare competente, stabilisca il piano tariffario dei servizi di soccorso e definisca la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

- previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
- riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Lombardia;

- la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della SOREU 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso;

Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 14 ottobre 2015 (Prof. n. 15234 del 15 ottobre 2015), in ordine alla d.g.r. X/4065 del 29 settembre 2015 con le seguenti osservazioni:

- uniformare i contenuti delle tabelle 1 e 2 con riferimento al mezzo di soccorso di base, riscontrandosi una discrasia nella descrizione: «Tab.1 - Mezzo Soccorso di Base (ambulanza di Tipo A con soccorritori certificati di cui un autista); «Tab.2 - Mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con tre soccorritori certificati di cui un autista);
- integrare il provvedimento con il Piano tariffario relativo al costo effettivo del singolo servizio, come stabilito dalla l.r. 5/2015, e in osservanza del principio di trasparenza rispetto alla quota di compartecipazione alla spesa stabilita;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'allegato A) «Piano Tariffario in applicazione della Legge Regionale 17 marzo 2015 n. 5 "Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza", parte integrante del presente atto, che contempla le osservazioni formulate dalla III Commissione Sanità e Politiche Sociali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;  
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato A) «Piano Tariffario in applicazione della legge regionale 17 marzo 2015 n. 5 «Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza» parte integrante della presente deliberazione;

2. di trasmettere la presente deliberazione ad AREU per gli adempimenti di competenza;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito internet della dg welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

**PIANO TARIFFARIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2015 N. 5  
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO IN ZONE IMPERVIE,  
RECUPERO E SALVATAGGIO DI PERSONE INFORTUNATE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA"**

Di seguito si riporta la definizione delle quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato per interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, nei casi in cui non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto Soccorso.

**Quota di compartecipazione alla spesa**

La quota di compartecipazione alla spesa, tenuto conto della normativa regionale, è così definita:

Tipologia di risorsa	Costo orario
Mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista)	Euro 56,00
Mezzo di soccorso Intermedio (infermiere e autista/soccorritori certificati)	Euro 70,00
Mezzo di Soccorso Avanzato (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere)	Euro 115,00
Squadra a terra del CNSAS	Euro 95,00
Elisoccorso (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino)	Euro 1.500,00

Ulteriori indicazioni:

- 1) Quota massima esigibile Euro 780,00 per evento.
- 2) La quota oraria di compartecipazione a carico dell'utente viene parametrata ai minuti di effettivo impegno della risorsa così come rendicontato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) che gestisce l'evento.
- 3) Riduzione del 30% a favore dei residenti in Lombardia (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile).
- 4) Incremento del 30% in caso di comportamento imprudente (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile).

Note:

- La compartecipazione alla spesa è esigibile quando la richiesta di soccorso proviene dall'utente o è riconducibile allo stesso.
- La verifica della sussistenza delle condizioni che prevedono la partecipazione alla spesa da parte della persona soccorsa spettano alla competente Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza in coordinamento, se intervenuto, con il medico dell'equipe di soccorso sanitario.
- La definizione di comportamento imprudente è a carico del CNSAS e viene effettuata secondo parametri definiti da CNSAS e comunicati ad AREU.
- Nei casi in cui l'intervento venga effettuato dal solo personale CNSAS (senza coinvolgimento di personale sanitario) nulla è dovuto allo stesso in quanto tale attività è già finanziata dalla Regione Lombardia tramite apposita convenzione tra AREU e CNSAS.
- La quota è relativa al singolo trasporto e non al numero delle persone trasportate.
- Il calcolo dei tempi che determinano la quota esigibile parte dal momento dell'attivazione della risorsa da impiegare.
- Nel caso in cui il costo imputabile risultasse complessivamente inferiore ai Euro 50 non si procederà all'addebito dell'importo.
- La gestione amministrativa della pratica (fatturazione, incasso, ...) è in carico alla Azienda Ospedaliera sede della SOREU che ha gestito l'evento.
- Gli introiti derivanti dall'applicazione della norma sono a beneficio della Regione.
- In caso di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente di altra regione l'importo per la compensazione della mobilità addebitato alla Azienda Sanitaria/Regione di residenza viene ridotto di una cifra pari all'importo versato dall'utente.

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 25 novembre 2015

**QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

	Residenza utente	Residente in Lombardia (-30%)				Non residente in Lombardia			
	Comportamento rilevato	Non imprudente		Imprudente (+30%)		Non imprudente		Imprudente (+30%)	
	Tipologia importo	Importo per Ora (60 min)	Importo per Minuto	Importo per Ora (60 min)	Importo per Minuto	Importo per Ora (60 min)	Importo per Minuto	Importo per Ora (60 min)	Importo per Minuto
<b>Risorsa impiegata</b>	Mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista)	€ 39,20	€ 0,65	€ 50,96	€ 0,85	€ 56,00	€ 0,93	€ 72,80	€ 1,21
	Mezzo di soccorso Intermedio (infermiere e autista/soccorritore certificato)	€ 49,00	€ 0,82	€ 63,70	€ 1,06	€ 70,00	€ 1,17	€ 91,00	€ 1,52
	Mezzo di Soccorso Avanzato (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere)	€ 80,50	€ 1,34	€ 104,65	€ 1,74	€ 115,00	€ 1,92	€ 149,50	€ 2,49
	Squadra a terra del CNSAS	€ 66,50	€ 1,11	€ 86,45	€ 1,44	€ 95,00	€ 1,58	€ 123,50	€ 2,06
	Elisoccorso (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino)	€ 1.050,00	€ 17,50	€ 1.365,00	€ 22,75	€ 1.500,00	€ 25,00	€ 1.950,00	€ 32,50
	<b>IMPORTO MASSIMO ESIGIBILE</b>	<b>€ 420,00</b>		<b>€ 546,00</b>		<b>€ 600,00</b>		<b>€ 780,00</b>	

**COSTO PIENO ORARIO SINGOLO SERVIZIO**

Tipologia mezzi ed equipe impiegate nell'attività di soccorso	Costo pieno orario
Mezzo di Soccorso di Base (MSB, con ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista)	250,00 €/ora
Mezzo di Soccorso Intermedio (MSI, Ambulanza o auto di soccorso con infermiere e autista-soccorritore)	585,00 €/ora
Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA, Ambulanza o auto di soccorso con medico, infermiere e autista-soccorritore)	1.026,00 €/ora
Elisoccorso (elicottero con personale di condotta, medico, infermiere e Tecnico di elisoccorso diurno)	11.660,00 €/ora
Squadre a terra del CNSAS	807,00 €/ora